



COMUNE DI BORTIGALI

Provincia di Nuoro

ORDINANZA SINDACALE Nr. 13 del 18/05/2021

OGGETTO: Misure per la prevenzione incendi: pulizia terreni incolti ed abbandonati, cortili e giardini - Attuazione Deliberazione Giunta Regionale n. 15/7 del 23/04/2021 “Prescrizioni Regionali Antincendio 2020-2022 – Aggiornamento 2021

IL SINDACO

PREMESSO che diverse aree private site nel centro urbano, e nell'agro sono interessate da un eccessivo sviluppo di vegetazione spontanea erbacea ed arbustiva nonché da vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea che fuoriesce dai confini della proprietà, lungo i tracciati della viabilità pubblica;

ACCERTATO che, per quanto riguarda le strade comunali, spesso non vengono osservate le norme sopra richiamate oltre a tutte le altre norme e cautele che disciplinano l'uso e garantiscono la normale circolazione e la sicurezza della viabilità;

CONSIDERATO che tali situazioni, oltre a denotare lo stato di incuria delle aree con ripercussioni negative sul decoro della zona in cui ricadono, possono rappresentare un grave pericolo per l'igiene, la salute e l'incolumità pubblica e dell'ambiente, in quanto favoriscono il proliferare di animali nocivi (ratti, zecche, blatte, ecc...) ed incrementano, con l'alta temperatura della stagione primaverile estiva, il rischio di incendi con possibili danni a persone, animali e cose;

VISTA la Legge Regionale 27/04/2016 n. 8 “Legge Forestale della Sardegna”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/7 del 23/04/2021 - “Prescrizioni Regionali Antincendio 2020-2022” aggiornamento 2021;

VISTO l'allegato alla deliberazione di cui sopra “Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendio boschivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000 n. 353 e della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8”;

RILEVATO che dal 1° giugno, è vigente il “periodo di elevato pericolo di incendio boschivo”, e che tale periodo si protrae sino al 31 ottobre (art. 3 - Periodo di elevato pericolo);

RAVVISATA la necessità di attuare ogni possibile intervento utile a salvaguardare la pubblica e privata incolumità, a prevenire gli incendi;

RITENUTO di dover eliminare tutti gli inconvenienti igienico-sanitari derivanti da tali situazioni al fine di garantire l'igiene e la salute pubblica ed evitare il proliferare di insetti e parassiti vari;

ATTESA la necessità di adottare i provvedimenti opportuni e necessari onde prevenire situazioni di pericolo per la salute, l'igiene e l'incolumità pubblica e la tutela dell'ambiente;

VISTA la Legge 21.11.2000 n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;

ORDINA

1. Nei modi e nei tempi dettati dalle vigenti misure per contrastare l'emergenza epidemiologica da – COVID-19 ai proprietari e conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, ivi compresi quelli situati in area artigianale, di ripulire improrogabilmente ENTRO IL 15 GIUGNO 2021, da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, nonché quelli vetrosi, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri, ivi comprese le strade comunali e vicinali. Tale fascia di protezione dovrà essere realizzata anche in prossimità delle recinzioni comunque costituite;

2. Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere bestiame, prive di qualsiasi materiale infiammabile aventi larghezza di 5 metri;

3. Tutti i proprietari e/o gli affittuari di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale infiammabile avente larghezza non inferiore a 5 metri;

4. Agli Enti proprietari o gestori di strade e pertinenze stradali, di provvedere improrogabilmente ENTRO IL 15 GIUGNO 2020 al taglio di fieno, cespugli, sterpaglie e all'asportazione oltre che allo smaltimento in discarica dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza per una fascia avente larghezza di almeno 3 metri;

5. Al Servizio Tecnico LL.PP. e Manutentivo del Comune di Bortigali, di intervenire mediante affidamento dei suddetti interventi di sfalcio erba a una o più ditte esterne specializzate nel settore nelle aree pubbliche e nelle strade di interfaccia boschiva al centro urbano di Bortigali e Mulargia;

Tale situazione dovrà essere mantenuta per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo come da "Prescrizioni Regionali prevenzione incendi" citate;

DISPONE

- Che in caso di inadempienza, salvo che il fatto non costituisca reato, si applicherà ai contravventori della presente ordinanza, la sanzione amministrativa pecuniaria di minimo e massimo edittale da euro 100,00 a euro 500,00 - sanzione in misura ridotta pari a un terzo del massimo edittale (misura più favorevole al reo) € 166,70, ovvero la sanzione amministrativa prevista dagli artt. 29, 31 e 33, del Codice della Strada (D. Lgs n. 285 del 30.04.1992) e del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495;
- Che il comune si riserva di provvedere all'esecuzione d'ufficio, con rivalsa delle spese sostenute a carico degli inadempienti.

VIETA

Nel periodo in cui vige lo stato di grave pericolosità per gli incendi (1 Giugno – 15 Ottobre) l'abbruciamento dei rifiuti derivanti dallo sfalcio e dal taglio dei rovi e sterpaglie.

DEMANDA

Agli uffici competenti di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione, e di inviare copia della presente ordinanza agli organi di polizia stradale operanti nel territorio comunale. Si dispone la divulgazione della presente mediante affissione di manifesti sul territorio comunale. Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale e tutti gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto entro 30gg, ovvero
- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il geometra M.A. Pala, Responsabile del Servizio Tecnico.

Bortigali, li 18/05/2021


IL SINDACO
Dr. Caggiari Francesco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè dal regolamento per l'accesso agli atti.